

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TEATRART

ARTICOLO 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

Associazione di promozione sociale Teatrart, in breve **APS Teatrart** da ora in avanti denominata Associazione, con sede legale nel Comune di Foligno (PG), in Via Oslavia, 19.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'inserimento dell'acronimo APS nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di associazione di promozione sociale o di APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma dello Statuto.

ARTICOLO 2

(Scopo, finalità e attività)

L'oggetto sociale dell'Associazione è la tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico, artistico ed etnografico, attraverso la pratica e la divulgazione dell'attività teatrale e di qualsivoglia espressione di creatività artistica e ludica nel campo del teatro, del teatro di figura, della scenografia, della musica, del cinema, della danza, delle performance multidisciplinari, dell'animazione ricreativa e dello spettacolo in genere, fondate su attività di studio e ricerca ai fini dell'educazione permanente per la crescita personale e il benessere dei cittadini attraverso proposte formative e attività a sfondo sociale.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. art. 5 del D. Lgs. 117/17.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Assoc. M.L. ... Comite. Member



L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

1. Sostenere e diffondere la ricerca, la pratica e la divulgazione dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della musica, del cinema, delle performance e dello spettacolo in genere, sia da parte degli associati che di Compagnie e soggetti esterni;
2. Produrre e realizzare spettacoli teatrali, letture animate, prodotti audio e/o video e multimediali, animazione ricreativa in genere;
3. Organizzare eventi e attività culturali, come spettacoli, conferenze, dibattiti, convegni, workshop, proiezioni di film e documenti, concerti, mostre, seminari, corsi di formazione rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
4. Organizzare attività didattiche e formative rivolte alla cittadinanza per stimolare lo sviluppo artistico, culturale e civile, contribuendo alla crescita personale e alla presenza attiva nella comunità, in un'ottica di promozione del benessere e di sviluppo delle competenze relazionali;
5. Offrire opportunità di aggregazione, di integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa, con particolare attenzione alla promozione delle pari opportunità e guardando al mondo della disabilità con un approccio inclusivo che valorizzi le differenze;
6. Istituire centri estivi ed invernali con finalità culturali, artistiche, ricreative e del tempo libero;
7. Progettare e realizzare scenografie, allestimenti museali e mostre;
8. Gestire spazi pubblici o privati quali teatri, musei, sale prove, centri polifunzionali;
9. Sviluppare programmi di formazione in counseling, coaching, teatro sociale, teatro-terapia con caratteristiche transculturali ed internazionali;
10. Sviluppare percorsi di formazione per organizzazioni anche aziendali, con particolare riferimento alla comunicazione efficace, al problem solving e alla gestione delle equipe di lavoro;
11. Progettare per gli istituti scolastici Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) mettendo a disposizione le competenze dei propri soci in materia di creatività artistica attraverso i vari settori di attività: organizzazione, drammaturgia, scenografia, regia, progettazione grafica, comunicazione tradizionale e web, e ogni altra declinazione;
12. Sviluppare programmi di formazione, corsi di aggiornamento teorici/pratici, corsi di perfezionamento, per educatori, insegnanti, operatori sociali, nonché l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
13. Realizzare attività editoriali, come la pubblicazione di bollettini, libri illustrati, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
14. Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore; nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o

Receives 1/1/19

Received 1/1/19



utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;

15. L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori, counselor o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
16. Collaborare e co-progettare con Enti pubblici e privati, Istituzioni e Associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione
17. L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

L'associazione, volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica. Le sue attività e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale. Il Decreto all'oggetto, in attuazione dell'articolo 6 del D.L.vo n. 117/2017, individua e definisce le caratteristiche delle attività diverse ovvero i concetti di strumentalità e la secondarietà stabilendo che le attività diverse di cui all'articolo 6 del D.L.vo 117/2017 si considerano STRUMENTALI rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ETS, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo ovvero quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ETS.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore e no-profit che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli Enti del Terzo Settore e no-profit non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale iscritte.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Rebecca Nilsson

Carolina Wessell



L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o 3 Aps).

I Soci si distinguono in:

Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione

Soci Ordinari: sono coloro che abbiano chiesto di far parte dell'associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I giovani di età inferiore ai diciotto anni presentano domanda di ammissione completa di consenso scritto degli esercenti la potestà parentale. Tanto i soci fondatori quanto i soci ordinari maggiori di età hanno diritto di voto in assemblea, anche in caso di delibere relative a modifiche statutarie e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i



Francesca D'Leo

Provincia Provinciale



termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

- L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

- L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. Copia dell'istanza di recesso deve essere conservata agli atti dell'associazione, il recesso va in ogni caso indicato nel libro dei soci.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6

(Organi associativi)

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo)
- il Presidente
- l'Organo di controllo (se nominato)
- il Revisore legale dei conti (se nominato)

ARTICOLO 7

(Assemblea)

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, essa è indetta in via ordinaria in 1° e 2° convocazione mediante avviso affisso nella bacheca sociale almeno 15 giorni prima della riunione stessa, nonché mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o all'indirizzo mail di ciascun socio avente diritto al voto.

L'assemblea dei soci straordinaria è indetta sempre secondo le stesse modalità almeno venti giorni prima della riunione stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Harold D. Line

Carroll D. Smith



Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario per cassa che verrà adottato dall'associazione se, a norma del co. 2, art 17 Cts, verranno realizzati nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,000 euro".

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere dell'assemblea sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei soci e se la votazione conta la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e se si ha la maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio economico per deliberare sulla relazione annuale del Presidente, sul rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente ed eventualmente su quello

Fazio S. 17/1

Carolina Monaldi



preventivo dell'anno successivo. L'assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia necessario a causa di eventi di natura straordinaria.

ARTICOLO 8

(Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e possono essere rieletti per un numero illimitato di mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di illeggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

La qualità di Consigliere può cessare per scadenza del mandato decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od omissioni commesse nell'espletamento delle proprie funzioni. La perdita

Franco P. V.

Paolina Rossi



della qualità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo stesso l'interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo all'attenzione del suo Presidente a mezzo raccomandata. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti o, in alternativa ed a loro discrezione, potranno incaricare di ricoprire la carica il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva.

Nell'eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo si intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere tempestivamente a nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente contenente gli argomenti all'O.d.G. da affiggere nella bacheca della sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza od anche senza formalità, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno uno dei membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse con l'attività dell'associazione, nonché con la gestione amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per l'adunanza. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 9

(Presidente, Vice-presidente e Segretario)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il **Presidente** è titolare di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell'Associazione ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest'ultimo caso è però necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione fino all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all'elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.

Robert M. Lee

Carroll County, Md.



Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio direttivo e delle assemblee dei soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta dell'albo dei soci.

ARTICOLO 10

(Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 11

(Revisore legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ARTICOLO 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni di altri enti, di società – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto ((ai sensi del co. 3, art.8 Cts), utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 13

(Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario)

Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno solare. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il progetto di Rendiconto resta depositato presso la sede dell'Associazione. consultabile da parte di tutti i Soci, nei sette giorni precedenti detta Assemblea secondo gli orari di apertura della Segreteria della Associazione. Allo stesso modo, e sempre consultabile da parte di tutti i Soci secondo gli orari di apertura della Segreteria. Il Rendiconto approvato resterà depositato presso la sede dell'Associazione. Il risultato positivo di gestione, eventualmente riveniente dalla gestione associativa verrà obbligatoriamente reinvestito nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale; Ai sensi del CTS, L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale (Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori

August 17/45

Painting removed



a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts)) e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (co. 6, art. 13 Cts).

ARTICOLO 14

(Controversie collegio arbitrale)

Eventuali controversie in merito a problematiche associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri: i primi due nominati direttamente da ognuna delle parti ed il terzo dai primi due, ed avente quest'ultima funzione di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non si accordino sul terzo nominativo, verrà nominato Presidente del Collegio, il Presidente del Tribunale in cui avrà a quel tempo sede l'Associazione. Detto Collegio rimarrà in carica fino alla risoluzione della controversia. Il loro lodo sarà inappellabile. Essi agiranno quali arbitri ai sensi dell'art.810 e segg. del C.p.c. e le loro decisioni potranno essere dichiarate esecutive secondo quanto previsto dall'art.825 del C.p.c..

ARTICOLO 15

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Rodolfo R. Vera

Carmilla M. A. 1911



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 17

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ARTICOLO 18

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere presentata da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i due terzi dei soci presenti ed esprimenti il solo voto personale, con esclusione di deleghe.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 20

(Rinvio)



Stonley

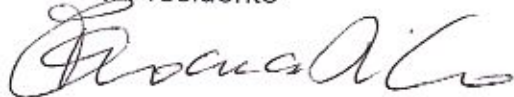
M. C.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto composto da n. 20 articoli è stato approvato dall'Associazione nella riunione tenutasi in data 18 novembre 2024.

Il Presidente



Il Segretario

